

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Approvato con Deliberazione Consiliare n 7 del 22 maggio 2014

INDICE

CAPITOLO A

DISPOSIZIONI GENERALI “IUC” (Imposta Unica Comunale)

- Art. 1.A - Oggetto del Regolamento
- Art. 2.A - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3.A - Riscossione
- Art. 4.A - Dichiarazione
- Art. 5.A - Versamenti
- Art. 6.A - Ravvedimento lungo
- Art. 7.A - Accertamento
- Art. 8.A - Rimborsi
- Art. 9.A - Calcolo degli interessi
- Art. 10.A - Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 11.A - Entrata in vigore

CAPITOLO B

DISPOSIZIONI “IMU” (Imposta Municipale)

- Art. 1.B - Oggetto
- Art. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 3.B - Definizioni
- Art. 4.B - Aree fabbricabili
- Art. 5.B - Esenzioni
- Art. 6.B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali
- Art. 7.B - Agevolazioni
- Art. 8.B - Base Imponibile
- Art. 9.B - Riduzioni
- Art. 10.B - Modalità di versamento
- Art. 11.B - Versamenti rateali dell'imposta
- Art. 12.B - Importi minimi

CAPITOLO C

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

- Art. 1.C - Oggetto
- Art. 2.C - Gestione e classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, assimilati agli urbani)
- Art. 3.C - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4.C - Soggetto attivo
- Art. 5.C - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6.C - Soggetti passivi
- Art. 7.C - Locali ed aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

Art. 8.C	Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani
Art. 9.C	Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 10.C	Esclusione per rifiuti speciali e riduzione per locali ed aree a produzione promiscua
Art. 11.C	Determinazione della base imponibile
Art. 12.C	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 13.C	Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 14.C	Piano finanziario
Art. 15.C	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 16.C	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 17.C	Obbligazione tributaria
Art. 18.C	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Art. 19.C	Riduzione per le utenze non domestiche
Art. 20.C	Riduzioni tariffarie del tributo
Art. 21.C	Altre riduzioni ed esenzioni
Art. 22.C	Scuole statali
Art. 23.C	Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni
Art. 24.C	Tributo giornaliero
Art. 25.C	Obbligo della Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art. 26.C	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 27.C	Versamenti
Art. 28.C	Riscossione
Art. 29.C	Somme di modesto ammontare

Allegati: all. A: Rifiuti assimilati agli urbani

CAPITOLO D

Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 1.D	- Oggetto
Art. 2.D	- Presupposto del tributo
Art. 3.D	- Esclusioni
Art. 4.D	- Soggetti passivi
Art. 5.D	- Base imponibile
Art. 6.D	- Aliquote e detrazioni
Art. 7.D	- Servizi indivisibili
Art. 8.D	- Riduzioni e esenzioni
Art. 9.D	- Modalità di versamento
Art. 10.D	- Importi minimi

Allegati: all. B: Servizi Indivisibili

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali diverse dalle categorie A/1, A/8, A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, salvo diverse determinazioni della Giunta Comunale relativamente alla rappresentanza in giudizio.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.A – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4.A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a

destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5.A - Versamenti

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 6.A - Ravvedimento lungo

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che, nei casi di parziale o omesso versamento dei tributi disciplinati dalla I.U.C., al contribuente che effettua con ravvedimento operoso il versamento del dovuto nel periodo che intercorre tra la fine del primo anno e la fine del terzo anno successivo alla data in cui è maturato l'obbligo di versare, è applicata una sanzione ridotta pari alla metà del minimo previsto per legge.

2. Sono fatte salve le altre disposizioni di abbattimento della sanzione previste negli altri casi di ravvedimento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997

ART. 7.A - Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della

spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

8. Non si applicano le sanzioni per ritardato pagamento dell'imposta, ai pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per i versamenti effettuati oltre il predetto termine, si applicano le disposizioni previste in tema di attenuazione delle sanzioni, come disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dal precedente art. 6.A del presente regolamento.

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 8.A – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata al Comune di Vallo della Lucania per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del



soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 9.A - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 10.A - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 23/10/2012.

2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppresso il regolamento TARSU approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 18/05/1995.

Per quest'ultima, rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tassa e delle addizionali relative alle annualità pregresse. Sono inapplicabili, altresì, il Titolo III, assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e il Titolo VIII, tariffa per la gestione dei rifiuti urbani del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29 agosto 1997

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia

ART. 11.A - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO B – IMU

ART. 1.B – Oggetto

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

E' conformato, altresì, alle norme introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014

2. Per quanto non previsto dal presente capitolo si applicano le disposizioni:

a) del D. LGS. 30.12.1992, n. 504

b) del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con legge del 22.12.2011, n. 214

c) della legge 27.12.2014, n. 147 e s.m.i.

ART. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di provvedimenti deliberativi modificativi, si intendono da applicare di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 3.B – Definizioni

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

ART. 4.B - Aree edificabili

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. La Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

ART. 5.B - Esenzioni

1. Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L’imposta, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.

5. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.

6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 5.B - Esenzione aree edificabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane.

ART. 6.B - Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il beneficio dell'equiparazione ad abitazione principale è riconosciuto a

condizione che il contratto di comodato d'uso sia gratuito e sia redatto nelle forme previste per legge.

2. Ai fini della decorrenza della sussistenza del requisito che consente l'agevolazione, copia del contratto di comodato è trasmessa all'ufficio protocollo del Comune di Vallo della Lucania unitamente alla richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

ART. 7.B – Base Imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento

adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con modalità idonee a garantire la effettiva conoscenza d parte dei proprietari.

ART. 8.B - Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a

quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico - edilizia.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

ART. 9.B - Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai

provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART.10.B - Versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre avverso gli atti impositivi del Comune, e per il solo caso in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario. In deroga alle disposizioni del regolamento delle entrate del Comune, la rateizzazione può essere concessa qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 500,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:

a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;

b) numero massimo di 4 rate trimestrali;

c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;

d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;

e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

ART. 11.B – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

CAPITOLO C - TARI

Art. 1.C Oggetto

1. Il presente Capitolo C, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge 27/12/2014, n. 147 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata con il presente regolamento ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2.C Gestione e classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, assimilati agli urbani)

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 3.C Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4.C Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5.C Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Costituisce presupposto per l'applicazione della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce

presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono considerate appartenenti alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

7. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

8. *La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale assegnate in concessione od occupazione temporanea a soggetti pubblici o privati (comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 4 del 29-04-2015)*

Art. 6.C Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7.C Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno

un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

4. Le aree scoperte operative delle utenze non domestiche adibite a luogo di deposito, sulle quali non viene esercitata la vendita diretta o l'attività produttiva dell'utenza di riferimento, sono soggette alla tariffa prevista per i magazzini senza alcuna vendita diretta.

Art. 8.C - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

A) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

-) *Utenze domestiche:*

a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

c) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

e) la superficie calpestabile di locali, per quella parte la cui copertura è collocata ad altezza pari o inferiore a 150 centimetri;

f) gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;

-) *Utenze non domestiche:*

g) locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento;

- h) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- i) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- l) la superficie calpestabile di locali, per quella parte la cui copertura è collocata ad altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
- m) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- n) depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
- o) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- p) aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
- q) aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
- r) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- s) aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
- t) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- u) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- v) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistica sportiva;
- y) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- w) zone di transito degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali, artigianali e commerciali adibite a magazzini all'aperto;
- z) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

B) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

C)) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

D) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 9.C Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 10.C Esclusione per produzione speciali e riduzione per i locali a produzione promiscua

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. La ta.ri non si applica:

- a) alle superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) alle superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) alle superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono in via esclusiva e continuativa rifiuti speciali, non assimilati, e/o pericolosi, tossici o nocivi.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà di delimitazione delle aree in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione delle superfici di queste ultime è effettuata in via forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le sotto elencate percentuali di abbattimento, distinte per attività economica:

<i>Categoria di Attività Produttiva</i>	<i>Percentuale di Superficie Esclusa</i>
Laboratori Eliografici e Fotografici	20 %
Lavanderie a secco	20 %
Elettrauto, Gommisti, Officina di riparazione veicoli	30 %
Officine di carpenteria metallica, Fabbri	30 %
Tipografie, spamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie, lavorazione lapidei	20 %
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30 %
Laboratori odontotecnici e Ambulatori dentistici	40 %
Falegnamerie, Marmisti	30 %
Ambulatori Veterinari	30 %
Distributori di Carburante	30 %
Impianti di lavaggio per veicoli	30 %

Per eventuali attività che presentano i requisiti di legge e non incluse nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione

(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11.C – Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 12.C – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 13.C – Determinazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti secondo le tabelle dell'allegato "B".
4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base all'applicazione dei coefficienti minimi e massimi previsti dal medesimo DPR 158/1999.
6. I coefficienti da applicare per la determinazione della tariffa sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, tenuto conto della possibilità di prevedere per gli anni 2014 e 2015 le riduzioni previste dall'articolo 1, comma 652 della legge n. 147/2014. Se non diversamente disposto, si applicano i coefficienti dell'anno precedente.

Art. 14.C – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;

- b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
3. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 15.C – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo.

2. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. *(I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.)*(periodo abrogato dalla deliberazione di C.C. n. 4 del 29-04-2015)

3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

4. *Per le utenze domestiche, i locali aventi destinazione di autorimessa, cantina, deposito sono considerate superfici domestiche accessorie ove direttamente collegate e funzionali alla utenza domestica di riferimento.*

Per le utenze non domestiche, per le domestiche non rientranti nella categoria del periodo precedente, i locali aventi destinazione di autorimessa, cantina, deposito magazzino e i locali commerciali o produttivi senza esercizio di vendita o di produzione per interruzione dell'attività sono assegnati alla categoria 3 delle utenze non domestiche. (comma 4 aggiunto con deliberazione n. 4 del 29-04-2015)

Art. 16.C – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Alle utenze domestiche di soggetti residenti si applica il numero di occupanti risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune o dalla dichiarazione, salvo il caso di un numero diverso di componenti desunto da accertamenti. Per il primo semestre si terrà conto delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio mentre per il semestre successivo di quelle presenti al 1° luglio. Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente scissione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data di occupazione dell'immobile, fermo restando che l'aggiornamento dei componenti della precedente famiglia avverrà con cadenza semestrale. Sono esclusi da tale applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dal verbale di accertamento da parte del Comando della Polizia Locale e per il tempo necessario per la regolarizzazione anagrafica.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti convenzionalmente stabilito come nella sottostante tabella:

Tabella A

per la determinazione del numero di componenti il nucleo familiare nei casi di immobili a disposizione

DA	A	N° COMPONENTI
0	fino a 60 mq	1
61 mq	130 mq	2
oltre	130 mq	3

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

(articolo 16 sostituito con deliberazione di C.C. nr. 4 del 29-04-2015)

Art. 16.C Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche la tariffa è commisurata, oltre che alla superficie, al numero degli occupanti l'immobile. Il numero degli occupanti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, corrisponde al numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione; ovvero al maggior numero di soggetti occupanti l'immobile, desunto dalla dichiarazione o da accertamenti d'ufficio.

2. Per nucleo familiare si intende il numero delle persone che occupano l'abitazione, determinato come segue:

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il nucleo familiare corrisponde alle persone residenti nell'immobile come risultanti dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Ai fini del computo della tariffa da applicare, devono comunque essere dichiarate, e sono considerate integranti il nucleo, le persone che pur non facenti parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. le colf che dimorano presso la famiglia);

b) per le utenze occupate da persone non residenti (immobili in locazione, uso gratuito, etc.) la tariffa è commisurata al numero delle persone che di fatto occupano l'immobile;

c) per le utenze non utilizzate come residenza anagrafica e non concesse in locazione o in altro uso continuativo, ma tenute a disposizione di persone residenti nel Comune, in altro Comune o all'estero, il numero di occupanti è stabilito convenzionalmente in UN occupante per gli immobili di superficie fino a 70 metri quadrati; in DUE occupanti per gli immobili di superficie superiore a 70 metri quadrati.

3. In caso di variazione in aumento del nucleo familiare prima del 30 giugno, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune entro tale data. La mancata comunicazione configura omessa comunicazione di variazione della posizione dell'utenza.

In caso di variazione in diminuzione del nucleo familiare prima del 30 giugno, a richiesta del contribuente il tributo liquidato può essere rivisto in diminuzione.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in ognuno dei casi sopra citati, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche o in sede di accertamento.

4. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato in una sola unità, previa presentazione di richiesta documentata.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Per la collocazione del nucleo familiare nella fascia tariffaria, il titolare della posizione tributaria può chiedere che sia escluso dal computo del nucleo familiare il soggetto che, pur essendo anagraficamente residente nell'immobile di riferimento, di fatto e per un periodo non inferiore a 183 giorni all'anno è domiciliato altrove, per motivi di lavoro, di studio, specializzazione, master, per missione, etc.... L'esclusione dal nucleo familiare è concessa, a domanda dell'intestatario della posizione tributaria, solo nel caso in cui si dimostri che la persona di cui si chiede l'esclusione è intestataria di analoga posizione tributaria passiva ai fini del pagamento della tassa rifiuti solidi urbani in un comune prossimo alla sede degli studi universitari, di specializzazione, master, etc... E' considerata tale una dimora posta a distanza non superiore a 20 chilometri dalla sede di studio. Nella domanda, da redigere secondo lo schema predisposto dal Comune, il richiedente deve indicare il luogo di domicilio del soggetto da escludere dal computo e il periodo presunto di esenzione e allegare documentazione comprovante la posizione tributaria del Comune in cui domicilia.

Per gli studenti, l'esenzione ha una validità in anni pari al corso di studi, salvo verifica dell'ufficio a dimostrazione della perdita anticipata del requisito, decorso il quale il beneficio è revocato d'ufficio.

Per gli studenti fuori corso di studi, l'istanza deve essere presentata anno per anno.

La domanda di esenzione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

(nuovo articolo 16 introdotto con deliberazione di C.C. nr. 4 del 29-04-2015)

Art. 17.C - Obbligazione tributaria

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).

Art. 18.C - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Compostaggio domestico. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio (soppresso: *della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1,5 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico.*) è prevista una riduzione della quota variabile del tributo. Il beneficio è ad istanza di parte e decorre dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 19.C – Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 % della quota variabile del tributo.

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

3. Per le segherie e le falegnamerie per le quali vi è solo una minima produzione di rifiuti in quanto lo scarto risulta essere materia prima secondaria, si considera soggetta a tributo il 40 % della superficie utilizzata, previa dichiarazione IUC iniziale e successiva attestazione dell'effettivo riutilizzo dello scarto, quest'ultima da presentare annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tale riduzione non è cumulabile con quanto previsto da quella di cui ai commi precedenti né con quella prevista dall'articolo 10.C.

4. Le riduzioni indicate nei precedenti commi, ad eccezione di quella prevista dal comma 3, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 20.C – Riduzioni tariffarie del tributo

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) locali, diversi dalle abitazioni, e aree operative private e pubbliche in autorizzazione di occupazione suolo permanente ove il periodo di chiusura o inattività temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180, nella misura del 40%;

b) aree scoperte operative delle utenze non domestiche adibite a luogo di deposito, sulle quali non viene esercitata la vendita diretta o l'attività produttiva dell'utenza di riferimento, nella misura del 40% (sostituito con deliberazione del C.C. n. 4 del 29-04-2015)

b) aree scoperte operative delle utenze non domestiche sulle quali si esercita la vendita diretta o l'attività produttiva o adibite a luogo di deposito, nella misura del 40% (introdotto con deliberazione del C.C. n. 4 del 29-04-2015)

c) abitazioni tenute a disposizione da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. o residenti in altro Comune nella misura del 30%;

d) abitazioni tenute a disposizione (libere e non occupate stabilmente) dai residenti nel Comune, nella misura del 30%

Tale riduzione si applica anche alle abitazioni, tenute a disposizioni (libere e non occupate stabilmente), appartenenti a soggetti del medesimo nucleo familiare del residente, indipendentemente dall'intestatario dell'utenza;

e) aree scoperte adibite a manifestazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinate, con apposito provvedimento, dal Comune, nella misura del 100 % del tributo. Sono escluse dal beneficio della esenzione le superfici nell'ambito di manifestazioni che comportano la produzione, distribuzione e/o somministrazione di alimenti e/o bevande;

f) immobili, che conferiscono rifiuti urbani, ubicati ad oltre 400 metri di distanza dalle zone ove il servizio di raccolta è attivato, nella misura del 60 %. La distanza è determinata con misurazione a partire dal confine di proprietà del richiedente con l'area di proprietà pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.

3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

Art. 21.C – Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) edifici di proprietà del Comune di Vallo della Lucania occupati direttamente per le attività di istituto o assegnati ad organizzazioni con finalità di protezione civile, nella misura del 100%

b) enti e associazioni che abbiano per scopo sia l'assistenza che la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose, nella misura del 30 %;

c) nella misura del 30%, per le attività economiche che ricadono in zone del territorio comunale dove si eseguono opere pubbliche, che si protraggono per almeno sei mesi, in ragione di una potenziale riduzione dell'attività produttiva. La riduzione è accordata a richiesta di parte.

2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono eventuali e a domanda individuale. Sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. (sostituito con deliberazione del C.C. n. 4 del 29-04-2015)

1. Non sono tenuti al versamento della Tari i proprietari di immobili ubicati in zone esterne all'area territoriale di raccolta, sempre che diano prova di conferire, legittimamente e con pagamento della tari, i rifiuti presso un comune contiguo territorialmente.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) occupazioni per manifestazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinate, con apposito provvedimento, dal Comune, nella misura massima del 100 % del tributo. Sono escluse dal beneficio della esenzione le superfici nell'ambito di manifestazioni che comportano la produzione, distribuzione e/o somministrazione di alimenti e/o bevande;

b) edifici di proprietà del Comune di Vallo della Lucania occupati direttamente per le attività di istituto o assegnati ad organizzazioni con finalità di protezione civile, nella misura massima del 100%

c) a ragione di una presumibile riduzione dell'attività produttiva o di vendita, per le utenze non domestiche, del settore commercio, pubblici esercizi e piccolo artigianato, ubicate in zone del territorio comunale dove sono state eseguite opere pubbliche che hanno richiesto un periodo di lavorazione di almeno sei mesi e che hanno comportato la chiusura della strada o piazza in cui è ubicata l'utenza. La riduzione è riconosciuta, previa presentazione della richiesta, nell'anno successivo a quello di completamento dei lavori, nella misura massima del 50%. La riduzione è riconosciuta anche nel caso di lavori iniziati e ultimati a cavallo di due annualità. La durata dei lavori e la data di ultimazione saranno verificate presso il settore comunale competente in materia di Lavori Pubblici sulla base dei certificati di consegna ed ultimazione dei lavori.

d) in caso di nucleo familiare composto da una o più persone residenti nel Comune di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo, costituito dalla somma dei redditi annui imponibili conseguiti nell'anno precedente da ogni componente della famiglia, non superiore ad euro 15.000,00; la riduzione è riconosciuta nella misura del ____% della tariffa variabile (da definire anno per anno) fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto a tale riduzione;

e) in caso di nucleo familiare composto da una o più persone residenti nel Comune di età non superiore ai 35 anni con reddito complessivo, costituito dalla somma dei redditi annui imponibili conseguiti nell'anno precedente da ogni componente della famiglia, non superiore ad euro 15.000,00; la riduzione è riconosciuta nella misura del ____% della tariffa variabile (da definire anno per anno) fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto a tale riduzione;

f) in caso di nucleo familiare composto da cinque o più persone residenti nel Comune con reddito complessivo, costituito dalla somma dei redditi annui imponibili conseguiti nell'anno precedente da ogni componente della famiglia, non superiore ad euro 25.000,00; la riduzione è riconosciuta nella misura del ____% della tariffa variabile (da definire anno per anno) fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto a tale riduzione;

g) per i giovani imprenditori e professionisti residenti nel Comune di età non superiore a 35 anni che iniziano per la prima volta un'attività imprenditoriale o professionale, per i primi tre anni, decorrenti dalla data di prima iscrizione nel relativo albo o registro, per

l'immobile direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività. La parte variabile della tariffa è ridotta del _____% (da definire anno per anno).

h) per i pubblici esercizi che provvedono alla rimozione di tutte le slot machine presenti nei locali a condizione che venga presentata richiesta al Comune con apposita documentazione comprovante la rimozione delle apparecchiature. La parte variabile della tariffa è ridotta del _____% (da definire anno per anno). La riduzione è riconosciuta per i primi tre anni, ove permangano le condizioni per avere diritto a tale riduzione, e per una sola volta;

i) alle attività produttive, intese come esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali, i cui locali di attività e di vendita ricadono all'interno del perimetro di aree pedonali, zone a traffico limitato individuate in via permanente con delibera di giunta comunale, e nel centro storico, come da PRG, la parte variabile della tariffa è ridotta del _____% (da definire anno per anno).

3. Le riduzioni e le esenzioni previste al precedente articolo 20, comma 1, lettere b) ed e) e al comma 1 lettere c), d), e), f), g), h) e i) del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Le istanze di agevolazione previste al precedente articolo 20, comma 1, lettere b) ed e) e al comma 1 lettere c), d), e), f), g) e h) del presente articolo vanno depositate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di riferimento. La riduzione di tassa prevista alla lettera i) è applicata d'ufficio.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano esclusivamente nei confronti degli utenti che risultano regolari nel pagamento della tassa sui rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, distinte tra utenza domestica e utenza non domestica, non sono cumulabili tra di loro. Le agevolazioni previste alla lettera c), h) ed i) sono cumulabili, fino a concorrenza del 60% della tassa dovuta.

(introdotto con deliberazione del C.C. n. 4 del 29-04-2015)

Art. 22.C Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI

Art. 23.C – Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni

1. Le riduzioni previste dagli articoli 18.C e 20.C e dalla lettera c), comma 1 dell'articolo 21.C sono cumulabili ma non possono comunque superare il 70%.

2. Le riduzioni previste dagli articoli 18.C e 20.C e dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 21.C hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal presente regolamento.

3. La riduzione prevista alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21.C decorre dal giorno di inizio dei lavori.

4. La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito da dichiarare nei termini previsti dal regolamento.

(sostituito con deliberazione del C.C. n. 4 del 29-04-2015)

Art. 23.C – Decorrenza del tributo, delle riduzioni e cumulo.

1. La tassa dovuta in proporzione al periodo di occupazione durante il quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione. Salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relativamente alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa purché tempestivamente dichiarate entro il termine di cui all'art. 25, comma 1, decorrendo altrimenti dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

2. Le agevolazioni tariffarie o di determinazione in diminuzione della superficie tassabile previste agli articoli 16, 18, 19, 20, comma 1, ad eccezione della lettera f), e articolo 21 sono riconosciute a richiesta di parte, previa verifica del requisito, fatta eccezione per la riduzione prevista al comma 1, lettera i), che è riconosciuta d'ufficio in presenza della dichiarazione originaria del contribuente.

3. Le riduzioni tariffarie previste per i locali a produzione promiscua di rifiuti, di cui all'articolo 10, e la riduzione tariffaria prevista all'articolo 20, comma 1, lettera f) per gli immobili ubicati a distanza superiore a mt. 400 dal luogo di conferimento, sono applicate d'ufficio in sede di presentazione della dichiarazione da parte dell'utente.

4. Tutte le agevolazioni tariffarie sono applicate con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, se questa perviene entro il 31 gennaio. Le richieste di agevolazioni presentate successivamente alla predisposizione del Piano Finanziario, ferma restando la decorrenza di cui al precedente periodo,

saranno applicate nel successivo periodo di liquidazione del tributo mediante conguaglio compensativo.

5. La cessazione del diritto alle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito da dichiarare nei termini previsti dal regolamento.

6. La riduzione prevista alla lettera c) del comma 1, lettera a) dell'articolo 21.C decorre dal giorno di inizio dei lavori.

(introdotto con deliberazione del C.C. n. 4 del 29-04-2015)

Art. 24.C – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e/o assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa del tributo giornaliero è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o entrata equivalente.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Sono escluse dall'applicazione del tributo con tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, le occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che, o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

10. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

Art. 25.C – Obbligo della Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo entro i trenta giorni successivi al suo manifestarsi. E', in particolare, obbligatorio dichiarare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza e del presupposto di soggettività passiva;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

d) la variazione nella composizione numerica del nucleo familiare per le utenze domestiche. In assenza di comunicazione, le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche possono essere acquisite d'ufficio, direttamente presso all'Ufficio Anagrafe. In tal caso, oltre al recupero della tassa non versata, l'ufficio tributi applicherà le sanzioni previste.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 C. del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26.C Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi ai fini T.A.R.I. presentano la dichiarazione entro trenta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. *Non è soggetta a sanzione per ritardo la dichiarazione presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione. (abrogato)*

Il Comune predispose la dichiarazione secondo il modulo di cui all'allegato "D", che è messo a disposizione degli interessati. Resta valida la dichiarazione presentata anche su moduli diversi da quelli predisposti dal Comune, purché essa contenga le informazioni minime per la corretta applicazione del tributo previste dal presente regolamento.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b)** per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c)** l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dell'immobile e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d)** la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) copia del contratto per la raccolta e smaltimento di rifiuti speciali.

7. La dichiarazione, con allegata la copia del documento di identità del dichiarante, deve essere sottoscritta da quest'ultimo e deve essere presentata o inoltrata al Comune di Vallo della Lucania con una delle seguenti modalità:

- a) deposito all'ufficio protocollo del Comune
- b) a mezzo del servizio postale;
- c) via fax
- d) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti b), c), d) fa fede la data di invio.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, cambio di abitazione, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27.C - Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è

applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.

Art. 28.C Riscossione e Sanzioni

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni o agli accertamenti definitivi, inviando ai contribuenti un avviso di liquidazione bonario per le utenze imponibili.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in tre rate, con scadenza nei mesi di maggio, luglio, novembre. Per il primo anno di applicazione del tributo le scadenze sono stabilite, con deliberazione in deroga, dal Consiglio Comunale.

Il contribuente è tenuto, comunque, a corrispondere il corretto importo della TA.RI. dovuta entro l'anno di riferimento, anche in assenza di presentazione della dichiarazione o di ricevimento dell'avviso bonario. In caso di omesso o insufficiente versamento, nei confronti del contribuente può essere emesso avviso di accertamento, salva la inapplicabilità della sanzione per omessa dichiarazione ai fini TA.RI., ove l'accertamento sia notificato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione.

3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.

4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. Al contribuente che non versa alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. (sostituito con deliberazione di C.C. n. 4 del 29-04-2015)

Art. 28.C Riscossione e Sanzioni

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alla dichiarazione del contribuente, in base all'esito degli accertamenti definitivi e/o delle misurazioni delle superfici effettuate d'ufficio.

2. L'ufficio tributi, in base al piano finanziario e alle tariffe deliberate, approva la lista del soggetti passivi con propria determina provvedendo alla liquidazione individuale della ta.ri.

3. La liquidazione del tributo dovuto è comunicata al contribuente con emissione di un avviso bonario in cui si chiede il versamento del tributo, per l'anno di riferimento, in tre rate. Le rate hanno scadenza il 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre. È

consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 luglio di ciascun anno. Il tributo è versato a mezzo degli ordinari strumenti di pagamento: conto corrente postale, modello F24, bonifico bancario o postale.

4. Il contribuente è tenuto a corrispondere il corretto importo della TA.RI. dovuta entro l'anno di riferimento, anche in assenza di presentazione della dichiarazione o di ricevimento dell'avviso bonario. In caso di omesso o insufficiente versamento, nei confronti del contribuente regolarmente dichiarato l'Ufficio Tributi può emettere un avviso di sollecito di pagamento.

5. Entro il 31 dicembre l'ufficio tributi approva il ruolo suppletivo con cui è liquidato il tributo dovuto dai contribuenti che hanno iniziato l'occupazione, o la detenzione di locali ed aree con decorrenza successiva alla emissione degli provvedimenti di cui al precedente comma 2.

6. Al contribuente che non versa alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica.

7. In caso di accertamento di violazioni derivanti da omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, omesso, tardivo o infedele versamento della tassa, qualora ne sussistono i presupposti, le sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 12 del d. lgs. n. 472/1997. Nei casi previsti al periodo precedente, per i quali si configura il concorso di violazioni e continuazione, è irrogata la sanzione unica del doppio della sanzione base nei confronti dei contribuenti accertati fino a tre periodi tributari; la sanzione base è applicata con aumento del triplo nei confronti dei contribuenti accertati per periodi tributari superiori a tre. E' fatta salva l'agevolazione con riduzione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 3 del d. lgs. n. 472/1997.

(introdotto con deliberazione del C.C. n. 4 del 29-04-2015)

Art. 29.C Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 30.C Norme finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 27.12-2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, il regolamento generale delle entrate del Comune di Vallo della Lucania e le norme di carattere generale in materia di accertamento tributario e per l'applicazione delle sanzioni.

(introdotto con deliberazione del C.C. n. 4 del 29-04-2015)

CAPITOLO D

“TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 1.D - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TA.S.I. dell'Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
2. La TA.S.I. è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dall'01 gennaio 2014.

ART. 2.D – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TA.S.I. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 3.D - Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione della TA.S.I. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 4.D – Soggetti passivi

1. La TA.S.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.D. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TA.S.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
L'occupante versa la TASI nella **misura del 10 per cento** dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6.D. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 5.D – Base imponibile

1. La base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria, IMU., di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

ART. 6.D – Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. E' stabilita una detrazione di € 50,00, fino a concorrenza del tributo dovuto, nei seguenti casi:

a) per il proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale, che risulti essere nella condizione di disoccupato per un periodo non inferiore a quattro mesi nel corso dell'anno di riferimento;

b) nel caso di proprietario che ha in corso l'estinzione di un mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile per il quale si paga il tributo sui servizi indivisibili.

c) proprietario o occupante nel cui nucleo familiare è presente una persona affetta da disabilità grave. La connotazione di **gravità** viene assunta dal disabile quando sia tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, al punto da rendere necessario un intervento assistenziale *permanente, continuativo e globale*, sia nella sfera individuale che in quella di relazione.

d) *per gli immobili ricadenti in zone del territorio comunale interessate da lavori pubblici per un periodo di almeno sei mesi*

(introdotto con deliberazione del C.C. n. 4 del 29-04-2015)

Per il beneficio della detrazione il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune la sussistenza del requisito.

3. Le detrazioni di cui al comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.

4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

5. Le aliquote e le detrazioni, stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 7.D – Servizi indivisibili

1. Con propria deliberazione, annualmente il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili tra quelli elencati nell'allegato C), alla copertura dei cui costi la T.A.S.I. è diretta.

2. L'elenco dei servizi indivisibili potrà essere aggiornato annualmente con la medesima delibera del Consiglio Comunale.

ART. 8.D – Riduzioni e esenzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 sono applicate le seguenti riduzioni di aliquota nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.
2. Nelle ipotesi precedenti l'aliquota del tributo stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale è ridotta nella misura di 0,2 punti per mille.
 3. Per il beneficio della riduzione o dell'esenzione di cui al presente articolo, il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune la sussistenza del requisito. Il beneficio decorre dal 1° giorno del mese successivo alla comunicazione.

ART. 9.D – Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del citato articolo 17, in quanto compatibili.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 10.D – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 6,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.